

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

| Deliberazione n.ro | Data di Adozione |
|--------------------|-------------------|
| 0000552 | 29/03/2022 |

OGGETTO: Tribunale di Trani. Giudizio R.G. n. 2164/2014. Sentenza n. 1905/2020. Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001587 DEL 24/03/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 17 (diciassette) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| Parere del Direttore Amministrativo | Parere del Direttore Sanitario |
|---|---|
|  Firmato Digitalmente il 28/03/2022 15:28 Luigi FRUSCIO |  Firmato Digitalmente il 28/03/2022 17:32 Donato SIVO |
| Il Segretario | Il Direttore Generale |
|  Firmato Digitalmente il 29/03/2022 10:28 Domenico ROVETO |  Firmato Digitalmente il 29/03/2022 10:01 Antonio SANGUEDOLCE |

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/03/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 29/03/2022 10:30
 Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Tribunale di Trani. Giudizio R.G. n. 2164/2014. Sentenza n. 1905/2020. Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239/D.G. del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE

- con atto di citazione, R.G. n. 2164/2014, ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani la ASL BA, quale Azienda incorporante, a loro dire, la ex AUSL BA/2 di Barletta, per sentirne accertare la responsabilità per i danni subiti in occasione dell'intervento chirurgico del 2002 presso il P.O. di Bisceglie;
- con comparsa di costituzione del 11.07.2014, si costituiva la ASL BA con avvocato esterno, eccependo il difetto di legittimazione passiva, chiedendo di chiamare in causa la ASL BAT e, nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda; autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la ASL BAT, che contestava la propria legittimazione passiva e chiedeva ed otteneva autorizzazione alla chiamata in causa della Generali Italia Spa che, a sua volta, si costituiva nel giudizio, eccependo l'inoperatività della polizza;
- istruita la causa mediante CTU medico – legale, con sentenza n. 1905/2020, notificata in data 04.05.2021, il Giudice del Tribunale di Trani, ritenuta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ASL BA, accoglieva la domanda proposta dall'attrice per quanto di ragione e per l'effetto:
 - condannava la ASL BA al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 312.676,90, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, 02.12.2020, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non;
 - condannava la ASL BA alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, liquidate in € 487,00 per esborsi ed € 12.678,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari,
 - condannava la ASL BA alla rifusione, in favore della ASL BAT, delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
 - poneva definitivamente le spese di CTU nella misura liquidata con decreto del 12.04.2019 definitivamente a carico della ASL BA.

CONSIDERATO CHE

- avverso la suddetta sentenza, la ASL BA proponeva giudizio di appello, rubricato al R.G. n. 49/2021, proponendo istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, rigettata con ordinanza del 20.04.2021 dalla Corte d'Appello; il Collegio considerava la insussistenza di "gravi e fondati motivi" per l'accoglimento dell'istanza, non apprezzandosi il *fumus boni iuris* dell'impugnazione a fronte di una decisione correttamente motivata e il *periculum in mora*, in quanto le decisioni adottate dalla ASL appellante apparivano facilmente confutabili;
- nelle more del giudizio d'appello, l'attrice decedeva ed i suoi otto eredi, costituiti in giudizio, notificavano n. 8 atti di precetto per il pagamento della sorte capitale liquidata in primo grado;
- con pec del 18.02.2022, acquisita al prot. az. n. 24069/2022 di pari data, i difensori comunicavano alla Struttura Burocratico Legale la rinuncia alle spese legali rivenienti dai suddetti atti di precetto, accettando di ricevere unicamente l'importo delle spese relative ad un solo atto, pari ad € 540,00, oltre accessori di legge, e trasmettevano i seguenti documenti, parti integranti del presente provvedimento, atti non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.:
 - copia del certificato di morte dell'attrice;
 - copia del certificato storico di famiglia;
 - copie dei preavvisi di parcella del 09.02.2022 e del 17.02.2022, relativi alle spese legali da precetto, per l'importo di € 378,00, oltre accessori di legge, in favore di un difensore, ed € 162,00, oltre accessori di legge, in favore dell'altro difensore;
- con pec del 09.03.2022, acquisita al prot. az. n. 33338/2022 del 10.03.2022, i difensori trasmettevano i seguenti documenti, parti integranti del presente provvedimento, atti non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.:
 - codici IBAN dei c/c intestati agli eredi dell'attrice;
 - modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli eredi;
 - copia dei documenti d'identità degli eredi dell'attrice.

DATO ATTO CHE

- l'attrice è deceduta e, pertanto, le somme alla stessa dovute vanno ripartite tra gli eredi, secondo le relative quote di spettanza, pari ad 1/8 in favore di ciascun figlio;

Per quanto sopra, al fine di evitare aggravii di spesa di esecuzione in danno della ASL BA, appare necessario procedere alla liquidazione, in favore degli eredi e dei procuratori distrattari, meglio specificati nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., delle somme riconosciute dal Tribunale di Trani a titolo di risarcimento danni con sentenza n. 1905/2020 e le spese legali rivenienti dalla notifica dei precetti, con riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio di appello nei confronti di chi di ragione, per l'importo complessivo di € 313.799,86, di cui € 313.052,56 per sorte capitale ed interessi legali ed € 747,30 per spese legali.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

- di prendere atto della sentenza n. 1905/2020 del Tribunale di Trani e, per l'effetto:
- di liquidare e conseguentemente pagare, in favore degli eredi dell'attrice, la complessiva somma di € 313.052,56, di cui € 312.676,90 per sorte capitale ed € 375,66 per interessi legali, come dettagliato nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., con riserva di ripetizione delle somme all'esito del giudizio R.G. n. 49/2021 dinanzi alla Corte d'Appello di Bari nei confronti di chi di ragione;
- di disporre che i suddetti pagamenti avvengano mediante accredito sui c/c intestati agli eredi beneficiari, i cui codici IBAN erano comunicati dai difensori con pec del 09.03.2022, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di liquidare, in favore dei difensori distrattari, la complessiva somma, al lordo delle ritenute erariali, di € 747,30, e conseguentemente pagare agli stessi la somma di € 660,36, al netto della ritenuta d'acconto di € 86,94, a titolo di spese rivenienti dalla notifica degli atti di precetto, come dettagliato nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare i suddetti pagamenti con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010;
- di disporre che la spesa complessiva di € 313.799,86, riveniente dal presente provvedimento, venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00105 "Fondo rischi per Vertenze Giudiziarie e Contenziosi", come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario relativo al bilancio dell'anno 2021;
- di demandare, per competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie, alla quale lo stesso si trasmette, a cura della Struttura Burocratico Legale;
- di trasmettere il presente provvedimento agli eredi dell'attrice, alla ASL BAT ed alla Generali Italia Spa, per tramite dei loro difensori, ai loro indirizzi di posta elettronica certificata, a cura della Struttura Burocratico Legale dell'Azienda;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copie dei mandati di pagamento esitati, in esecuzione della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della Struttura Burocratico Legale.

Fasc. n. 2620/2008

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

| Conto Economico/Patrimoniale | Anno | Importo |
|--|------|------------|
| 23012000105 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 2021 | 313.799,86 |

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali




DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

| | |
|-----------------------------------|--|
| Area Gestione Risorse Finanziarie | |
|-----------------------------------|--|

PROPOSTA N.RO 20220001587 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000552 DEL 29/03/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|--------------------|--|
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Magurano Anastasia |  Firmato digitalmente il 24/03/2022 16:48 |
| Dirigente PTA | Caputo Gaetano |  Firmato digitalmente il 24/03/2022 16:56 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Trotta Edvige |  Firmato digitalmente il 28/03/2022 12:52 |